

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 700-B)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 9ª Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero)
del Senato della Repubblica nella seduta del 1º ottobre 1964*

*modificato dalla 12ª Commissione permanente (Industria e commercio, artigianato,
commercio con l'estero) della Camera dei deputati nella seduta del 25 novembre 1964
(V. Stampato n. 1705)*

presentato dal Ministro del Commercio con l'Estero

(MATTARELLA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

e col Ministro delle Finanze

(TREMELLONI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 25 novembre 1964*

**Aumento del contributo da parte dello Stato alle spese di funzionamento
dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero**

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

All'Istituto nazionale per il commercio estero sono concessi i seguenti contributi straordinari nelle spese di funzionamento:

- lire 500 milioni per l'esercizio 1963-64;
- lire 500 milioni per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964;
- lire 1 miliardo annuo per gli anni 1965-1966-1967.

Art. 2.

All'onere di lire 500 milioni per l'esercizio 1963-64 ed a quello di pari importo per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 derivante dall'applicazione della presente legge, si fa fronte con corrispondente aliquota delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 25, convertito in legge 12 aprile 1964, n. 189, concernente modificazioni al regime fiscale della benzina, degli idrocarburi aciclici saturi e naftenici, liquidi e dei gas di petrolio liquefatti per auto-trazione.

Il Ministro del tesoro provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

L'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) è esente da imposta di ricchezza mobile sui redditi propri e da imposta sulle società.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

All'onere di lire 1 miliardo, per l'esercizio 1965, si fa fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento previsto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, relativo al fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Identico.

Art. 3.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

L'esenzione prevista dal comma precedente trova applicazione anche per i rapporti di imposta non definiti alla data di entrata in vigore della presente legge, ma non si fa luogo alla restituzione delle imposte già pagate.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Identico.